

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 27.01.2026, il ricorrente, garante di un rapporto di finanziamento, lamenta l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi di Banca d'Italia. Afferma che si era costituito fideiussore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società M* S.r.l. verso un terzo intermediario e che tale società veniva sottoposta a procedura fallimentare. Il terzo intermediario otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro, anche nei suoi confronti in qualità di fideiussore. Egli non veniva a conoscenza di tale decreto ingiuntivo, perché notificato a mani del padre, che non lo informava. La procedura fallimentare della società è stata chiusa. Sussiste però una segnalazione a proprio carico in CR, di importo molto superiore a quello del decreto ingiuntivo, che gli impedisce l'accesso al credito. Chiede la cancellazione della segnalazione e anche un risarcimento, che non quantifica.

L'intermediario non ha depositato le controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla contestazione della legittimità di una segnalazione effettuata nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con conseguenziale richiesta risarcitoria.

Il ricorso deve ritenersi infondato.

Analizzata la segnalazione attraverso la visura della CR depositata agli atti, si rileva che la segnalazione contestata rientra nella Categoria “GARANZIE RICEVUTE” e, come stato del rapporto è indicato “RAPPORTI CONTESTATI: GARANZIA NON ATTIVATA”.

Si rammenta che, sulla base della Circolare della Banca d'Italia, n. 139 del 11/02/1991, cap. I, sez. 1, § 4, nelle categorie delle segnalazioni “negative” sono ricomprese unicamente le segnalazioni a sofferenza e a inadempimento persistente.

La categoria “garanzie ricevute” non ha, invece, una connotazione “negativa”. Secondo la normativa vigente, infatti, l'intermediario è tenuto ad inviare la relativa segnalazione alla Centrale Rischi allorquando un soggetto abbia prestato una garanzia d'importo pari o superiore ad € 30.000,00 e poi, allorquando la detta garanzia dovesse essere attivata, dovrà segnalare l'esito positivo o negativo della riscossione effettuata presso il garante. Nella vicenda oggetto del ricorso, nonostante il passaggio a sofferenza del debitore principale, dalla visura emerge che nei confronti del ricorrente non è stata inserita nessuna accezione negativa.

Si deve perciò affermare la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente (si veda, per un caso analogo, Collegio di Palermo, dec. n. 2762/2025).

Ogni altra questione risulta assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE